

CONTRIBUTO: SUSSIDIO FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE/ ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITARI

<p>Tipologia di intervento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sussidio per costi sostenuti nel corso del 2024, riguardanti i figli dei dipendenti, relativi ad asili nido o scuola materna (rette, mensa, acquisto testi e abbigliamento scolastico) Sussidio per costi sostenuti nel corso del 2024, riguardanti i figli dei dipendenti, per la frequenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado e/o di istituti universitari (rette, tasse universitarie, mensa, acquisto testi scolastici/universitari e divise scolastiche)
<p>Requisiti</p>	<p><i>Anzianità c/o l'EBAS del dipendente, anche presso altre aziende versanti:</i> - 12 mesi anche non continuativi</p> <p><i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.</p>
<p>Misura del contributo</p>	<p>Rimborso del 100% della spesa con un massimale di: - € 150 lordi annui per nucleo familiare con isee in corso di validità fino a 20.000 euro - € 100 lordi annui per nucleo familiare con isee in corso di validità superiore a 20.000 euro.</p>
<p>Trattamento fiscale</p>	<p>Il contributo deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge tranne che per le rette di asilo nido o scuola materna per le quali il contributo non concorre a formare il reddito imponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai fini fiscali, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del TUIR (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n.24/2018); ai fini previdenziali, essendo già assolto l'obbligo con il versamento del contributo di solidarietà del 10% (art. 9 Bis L. 166/91)
<p>Richiesta del contributo e termine per la presentazione</p>	<p>Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2024 e, comunque, non oltre il 31/01/2025, <u>indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione (sp.scolastiche), in assenza di tali dati, la richiesta non verrà presa in carico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> modulo di domanda; copia ricevuta spese sostenute; elenco testi scolastici; attestazione ISEE standard in corso di validità; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e firmata dall'altro genitore, il quale dovrà dichiarare che non farà richiesta dello stesso contributo all'Ente (vedi fac-simile). <p>La richiesta di contributo potrà essere inoltrata direttamente dal dipendente solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Istruttoria, approvazione ed erogazione</p>	<p><i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i> - potranno essere richiesti ulteriori adempimenti al fine della verifica della regolarità contributiva o del completamento della pratica; - in caso di eventuale nostra richiesta di documentazione integrativa e/o regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione, attraverso esplicito riscontro.</p> <p><i>Liquidazione del contributo:</i> - il contributo lordo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda; - l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura, assoggettandolo solo alle ritenute fiscali di legge.</p> <p>Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo, al netto delle ritenute fiscali di legge, direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita comunicazione della somma erogata. L'Ente provvederà anche ad inviare al dipendente, alla scadenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.</p>